

Il diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico, in caso di impedimento non imputabile a fruire della vacanza di uno dei viaggiatori, si estende anche al compagno di viaggio (Cass. Civ. sez. III, 06/12/2024, (ud. 06/06/2024, dep. 06/12/2024), n.31368)

Il Fatto

Due turisti stipulano distinti contratti aventi ad oggetto il medesimo pacchetto turistico. Uno dei due turisti viene ricoverato per un intervento chirurgico nell'imminenza della partenza, ed entrambi annullano le rispettive prenotazioni chiedendo il rimborso del prezzo versato, che però viene accordato al solo turista interessato dall'impedimento a partire. L'altro turista agisce per ottenere, a sua volta, il rimborso di quanto pagato.

La Decisione

La Cassazione richiama anzitutto l'orientamento per il quale nel contratto di viaggio vacanza "tutto compreso" (o package), la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione implica il venir meno della possibilità che essa realizzi lo scopo dalle parti perseguito con la stipulazione del contratto (nel caso, lo "scopo di piacere" in cui si sostanzia la "finalità turistica"), e dell'interesse creditorio, quale vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del creditore. Sicché, laddove tale "sopravvenuta impossibilità" sia imprevedibile alla stipula del contratto ed inevitabile, il turista può risolvere il contratto ed ottenere il rimborso del prezzo versato.

La Corte ritiene che lo "*scopo di trascorrere una vacanza da condividere in compagnia*", e la relativa venuta meno in conseguenza dell'accertato verificarsi dell'evento "eccezionale e imprevedibile" (quale quello della "grave malattia" che aveva colpito uno dei due turisti) siano per converso configurabili anche in presenza di una "piccola comitiva", e financo in presenza di sole due persone, allorquando la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione per uno determini il venir meno dell'interesse a ricevere la prestazione anche per l'altra, in ragione della vanificazione dello "scopo di piacere" consistente nel trascorrere una vacanza da condividere in compagnia, stante la "perdita di interesse" ad "usufruire di una prestazione diversa da quella pattuita", in ragione della mancata "partecipazione della persona impedita".

E ciò anche in assenza di un unico contratto di pacchetto ed in presenza di due distinti contratti (aventi ad oggetto il medesimo pacchetto), sempre che si accerti che i turisti facciano parte della medesima "piccola comitiva" intenzionate a fruire insieme della vacanza.